

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3713

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore LEGNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 2005

—————

Istituzione dell’ufficio dell’ausiliario del giudice

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge - che recupera una parte stralciata dal disegno di legge recante delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario di recente approvato dal Parlamento (legge 25 luglio 2005, n. 150) - il presentatore intende dare una prima, seppur parziale, risposta ai molteplici problemi che affliggono il settore giustizia.

Le carenze nell'organico dei magistrati sono note da anni e nonostante la presente legislatura si sia caratterizzata per una iperproduzione legislativa in materia di giustizia, permangono numerosi posti vacanti negli uffici giudiziari italiani che pregiudicano l'efficienza e la celerità dei processi.

Per altro verso, è necessario dare una risposta ai moltissimi neo-laureati in giurisprudenza che non riescono a conseguire una valida preparazione giuridica in vista dell'accesso alle professioni forensi e ad altre attività.

In questo senso l'istituzione dell'ufficio dell'ausiliario del giudice appare una risposta efficace rispetto a questo e ai numerosi altri problemi che affliggono il sistema giustizia e l'organizzazione degli uffici giudiziari, consentendo di formare con efficacia coloro che diverranno gli operatori del diritto del domani, qualunque sia la direzione che intendano intraprendere.

Con il presente disegno di legge, infatti, si prevede che l'ausiliario del giudice, che opera sotto la responsabilità, la direzione e il controllo del magistrato al quale è assegnato, svolga funzioni di ricerca giurisprudenziale e dottrina, organizzi e coordini gli adempimenti istruttori del magistrato e sia impegnato nel compimento di tutti quegli adempimenti che, più in generale, non riguardano strettamente l'esercizio dell'attività

giurisdizionale ma che appaiono sempre più come un intralcio al quotidiano adempimento dei numerosi incombenti che gravano sul magistrato.

Per contro l'ausiliario del giudice può compiere una esperienza altamente formativa, certamente preziosa, al fine di esercitare poi la professione forense o la professione di magistrato togato e onorario o altro.

Dunque il risultato che si ottiene è duplice: alleviare le croniche carenze di organico degli uffici giudiziari, ricorrendo a personale da formare con un bagaglio di studi comunque consoni alla importante funzione da ricoprire, e al contempo fornire all'ausiliario uno strumento formativo utile al superamento dei concorsi o esami di Stato per l'accesso sia alla professione forense che alla magistratura.

Il presente disegno di legge prevede che i posti di ausiliario del giudice siano 4.250, da ripartire tra i vari uffici giudiziari in proporzione all'organico dei magistrati appartenenti a ciascun distretto.

L'accesso all'ufficio, equiparabile per alcuni versi alle specializzazioni già previste ad esempio per la professione medica, si basa sulla domanda da parte dell'interessato rivolta al presidente della corte d'appello, il quale valuta gli aspiranti in base ai titoli posseduti, tra i quali in via preferenziale vi sono:

- 1) la votazione conseguita per la laurea in giurisprudenza;
- 2) l'aver conseguito una laurea in altre discipline;
- 3) la conoscenza di una o più lingue straniere e delle tecnologie informatiche;
- 4) l'aver compiuto la pratica forense o conseguito un diploma di specializzazione

nelle professioni legali o in una disciplina giuridica.

L'incarico ha durata biennale e può essere rinnovato, a richiesta dell'interessato, per una sola volta.

Come detto, lo svolgimento delle funzioni di ausiliario del giudice rappresenta soprattutto un momento di formazione del neo-laureato, ed è per tale motivo che l'aver condotto a termine con successo il biennio di esercizio è equiparato a tutti gli effetti al compimento della pratica forense e al conseguimento del diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione nelle professioni legali, costituendo esso altresì titolo preferenziale

per l'accesso alle funzioni giudiziarie onorarie.

Sulla scorta poi di quanto previsto per altre attività di alta specializzazione, l'ausiliario del giudice consegue durante il rapporto una indennità, la cui misura - immutabile per tutto il biennio e non avente natura retributiva - viene prevista in euro 1.000 mensili, al lordo delle imposte e con espresso esonero dalla contribuzione.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si provvede mediante l'istituzione di una imposta pari al 3 per cento della massa attiva risultante dalle procedure concorsuali chiuse in ciascun anno solare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione dell'ufficio dell'ausiliario
del giudice)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso ogni sede di tribunale della Repubblica l'ufficio dell'ausiliario del giudice.

2. L'ausiliario del giudice, sotto la diretta responsabilità del magistrato cui è assegnato, a titolo di supporto dell'attività da questo svolta in seno al proprio ufficio:

a) svolge attività di ricerca di dottrina e precedenti giurisprudenziali, anche di merito;

b) presta assistenza al magistrato nell'organizzarne l'attività in vista dell'udienza e nel coordinamento degli adempimenti istruttori;

c) collabora all'espletamento degli adempimenti del giudice, successivi alla pronuncia della sentenza;

3. Tutte le funzioni assegnate dalla presente legge all'ausiliario del giudice non devono sovrapporsi o porsi in contrasto con l'attività attribuita per legge o in virtù del contratto del pubblico impiego ai lavoratori del settore giustizia né con i compiti che rientrano nelle attribuzioni di altri uffici o con le mansioni di altri dipendenti del medesimo settore.

4. Ai fini di una razionale organizzazione dell'ufficio dell'ausiliario del giudice e di una proficua distribuzione negli uffici giudiziari della Repubblica, l'organico degli ausiliari del giudice è stabilito in 4.250 unità.

Art. 2.

(Assegnazione degli ausiliari, criterio di distribuzione fra gli uffici giudiziari e criteri di selezione degli aspiranti ausiliari)

1. L'assegnazione degli ausiliari è effettuata fra gli uffici giudiziari in proporzione all'organico dei magistrati di ciascun distretto di corte d'appello e l'assegnazione dei medesimi fra i magistrati del distretto avviene sulla base delle determinazioni del presidente della corte d'appello, sentito il consiglio giudiziario.

2. L'ausiliario è assegnato, a cura dei soggetti di cui al comma 1, sulla base dei carichi di lavoro e delle altre oggettive esigenze dell'ufficio, ai soli magistrati che ne fanno espressa richiesta.

3. La stipulazione dei contratti per l'assunzione e la gestione amministrativa degli ausiliari del giudice sono svolte dai presidenti di corte d'appello di ciascun distretto ovvero, su delega degli stessi, da un altro magistrato componente del consiglio giudiziario.

4. Gli ausiliari del giudice sono scelti fra coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza con una votazione non inferiore a 102/110.

5. I presidenti delle corti d'appello provvedono, mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, anche avvalendosi della collaborazione delle facoltà di giurisprudenza delle università e delle altre strutture di formazione giuridica, a dare avviso agli interessati della possibilità di presentare domanda per l'assunzione dell'incarico di ausiliario del giudice; le domande devono pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso; i presidenti delle corti d'appello deliberano quindi le assunzioni e stipulano i relativi

contratti, valutando a tal fine come titoli preferenziali:

a) la votazione con cui è stata conseguita la laurea e la media dei voti ottenuti negli esami universitari;

b) il conseguimento di lauree in altre discipline;

c) le pubblicazioni prodotte dall'interessato al momento della presentazione della domanda;

d) la compiuta conoscenza di una o più lingue straniere;

e) la conoscenza delle tecnologie informatiche e delle modalità di funzionamento di strumenti informatici e telematici;

f) l'aver eventualmente svolto la pratica forense o conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

g) l'aver conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

6. I criteri di valutazione dei titoli preferenziali di cui al comma 5, a parità dei quali vige il principio della priorità della domanda, sono determinati con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 3.

(Validità, ai fini della pratica forense, delle funzioni di ausiliario del giudice)

1. Lo svolgimento delle funzioni di ausiliario del giudice è equiparato, ad ogni effetto di legge, allo svolgimento della pratica forense e al conseguimento del diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione nelle professioni legali, nonché costituisce titolo

preferenziale per l'accesso alle funzioni giudiziarie onorarie.

Art. 4.

(Durata e retribuzione dell'incarico di ausiliario del giudice)

1. L'incarico di ausiliario del giudice ha durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta.

2. I contratti per l'assunzione degli ausiliari del giudice, di cui all'articolo 2, comma 3, devono contenere specifiche prescrizioni relative alla loro durata massima ed alla loro non rinnovabilità oltre la prima volta, di cui al comma 1, nonché all'orario di lavoro, alla trasferibilità da un ufficio all'altro con attribuzione della relativa facoltà ai soggetti di cui al medesimo articolo 2, comma 3, al vincolo di segretezza in relazione agli atti conosciuti e alle notizie apprese nel corso dello svolgimento dell'attività, alle condizioni di risoluzione o di recesso dai contratti stessi.

3. Per lo svolgimento dell'incarico di ausiliario del giudice è corrisposta una indennità annua articolata su dodici mensilità, ciascuna di importo pari ad euro 1.000, al lordo delle imposte; l'indennità non è soggetta a scatti in relazione all'anzianità per l'intera durata del contratto, ed è rivalutata su base annua in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati. L'attribuzione dell'incarico di ausiliario del giudice non comporta l'instaurarsi con la pubblica amministrazione di un rapporto di lavoro di natura subordinata.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante

l'istituzione di una imposta pari al 3 per cento della massa attiva risultante dalle procedure concorsuali chiuse nell'anno.

2. La somma derivante dall'applicazione del comma 1, versata all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.